

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4: <<Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di organi siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia>>.

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

Art. 4 Progetti finanziabili

Art. 5 Spese ammissibili e spese non ammissibili

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento e relativo termine

Art. 8 Istruttoria, procedimento valutativo e graduatoria

Art. 9 Cause di inammissibilità della domanda di contributo

Art. 10 Intensità ed ammontare del contributo

Art. 11 Cumulo dei contributi

Art. 12 Concessione ed erogazione del contributo

Art. 13 Realizzazione e modifiche degli interventi

Art. 14 Rendicontazione della spesa

Art. 15 Documentazione giustificativa della spesa sostenuta

Art. 16 Obblighi del beneficiario

Art. 17 Revoca del decreto di concessione del contributo

Art. 18 Rinvio

Art. 19 Trattamento dati personali

Art. 20 Note informative

Allegato A - Criteri valutativi, indicatori e punteggi

Art. 1 Finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), i procedimenti con i quali la Regione concorre finanziariamente, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali mobili mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al 100 per cento delle spese ammissibili da sostenersi per la realizzazione di interventi di restauro e valorizzazione di organi siti nel territorio regionale.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) restauro: interventi diretti sull'organo consistenti in un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'organo medesimo;
- b) valorizzazione: interventi finalizzati alla ricostruzione e al ripristino storico della cantoria;
- c) enti ecclesiastici: enti cattolici nonché enti di qualsiasi altra confessione religiosa riconosciuta dallo Stato italiano con la quale sia stata stipulata una intesa approvata con legge;
- d) spese sostenute: spese già pagate.

Art. 3 Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando gli enti ecclesiastici proprietari di organi siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 Interventi finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 8, commi 5, 7 e 9, gli interventi finalizzati al restauro e alla valorizzazione di organi la cui costruzione sia stata ultimata in data non successiva al 1930 e che siano attualmente collocati in edifici di culto siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e di proprietà degli enti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Possono essere finanziati solo gli interventi di cui al comma 1:

- a) per i quali è richiesto un contributo non inferiore a € 30.000,00 (trentamila,00);
- b) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di contributo.

Art. 5 Spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo.

2. In particolare, sono ritenute ammissibili le sole spese rientranti nelle seguenti categorie:

- a) spese per lavori;
- b) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo;
- c) spese tecniche, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge, entro il limite massimo del 15% delle spese per lavori.

3. Sono in ogni caso inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
- b) spese per controversie legali.

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di beni culturali (di seguito Servizio) apposita domanda di concessione del contributo, nei termini e con le modalità di cui ai commi successivi.

2. La domanda di contributo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo ovvero da altro soggetto a ciò legittimato o delegato; alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità:

- a) relazione illustrativa dell'intervento proposto;
- b) dettaglio preventivo di spesa;
- c) relazione sulla storicità e sulla valenza culturale/artistica dello strumento;
- d) scheda tecnica e documentazione fotografica che attesti lo stato di conservazione dello strumento nonché lo spazio architettonico nel quale lo stesso è collocato;
- e) carta di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo;

3. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente ovvero dalla casella di posta elettronica certificata del legale rappresentante dello stesso o di altro soggetto purché debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del soggetto richiedente. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l'indicazione "L.R. 23/2015, art. 3 - Bando 2018. Organi".

4. La domanda deve essere inviata, a pena di inammissibilità, dalle ore 09.00.00 del giorno 6 marzo 2018 alle ore 13.00.00 del giorno 26 marzo 2018. La domanda deve inoltre pervenire, a pena di inammissibilità, all'Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 13.00.00 del giorno 27 marzo 2018.

5. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di invio di cui al comma 4, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

6. Ciascun soggetto interessato può presentare una sola domanda di contributo ed ogni domanda può riferirsi ad un solo organo.

7. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo, sarà ritenuta ammissibile soltanto l'ultima domanda pervenuta.

8. Nel caso in cui in una sola domanda di contributo vengano previsti interventi su più organi, la domanda è inammissibile.

9. L'inoltro della domanda di contributo è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo ad essa non imputabili, la domanda stessa non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 4.

10. Le successive comunicazioni tra il Servizio e i soggetti richiedenti il contributo avvengono preferibilmente via posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento e relativo termine

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dell'elenco identificativo delle domande pervenute.

2. Il procedimento si conclude con l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria e dell'elenco di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 8 Istruttoria, procedimento valutativo e graduatoria

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 7/2000.

2. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l'ammissibilità delle spese, determinando conseguentemente l'ammontare della spesa ammissibile a contributo.

3. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'istruttoria delle domande di contributo; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile e archiviata.

4. Al termine dell'attività istruttoria il Servizio predisponde:

- a) l'elenco delle domande di contributo ammissibili;
- b) l'elenco delle domande di contributo inammissibili.

5. Le domande di contributo contenute nell'elenco di cui al comma 4, lettera a) vengono esaminate, al fine della valutazione degli interventi con esse proposti e della formazione della rispettiva graduatoria, da una Commissione interna di valutazione costituita con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale cultura sport e solidarietà e composta dal Direttore centrale medesimo, dal Direttore del Servizio e da due funzionari della Direzione centrale precitata, che attribuisce agli interventi medesimi i punteggi corrispondenti agli indicatori relativi ai criteri di cui all'allegato A.

6. Il punteggio massimo attribuibile agli interventi oggetto di valutazione è pari a punti 100 (cento).

7. Nel caso in cui a più interventi sia stato attribuito lo stesso punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri:

- a) attribuzione di priorità agli interventi che prevedono sia il restauro che la valorizzazione dell'organo;
- b) attribuzione di priorità agli interventi interamente finalizzati al restauro dello strumento per una ripresa della sua piena funzionalità originaria rispetto agli interventi di recupero che prevedono la sostituzione di parti mancanti o definitivamente compromesse;
- c) ordine cronologico di presentazione della relativa domanda di contributo, con preferenza per la domanda anteriore individuata sulla base di data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

8. La graduatoria degli interventi oggetto delle domande di contributo ammissibili, nonché l'elenco delle domande inammissibili sono approvati entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, con decreto del Direttore centrale competente in materia di beni culturali da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione.

9. I contributi sono assegnati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con scorrimento della graduatoria, partendo dall'intervento cui è stato assegnato il punteggio più alto.

10. In caso di rinuncia al contributo, nonché nei casi di decadenza dal diritto al contributo stesso ovvero qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro la fine dell'esercizio finanziario 2019, si procede allo scorrimento della graduatoria con le modalità di cui al comma 9.

11. Alla Commissione di valutazione di cui al comma 5 compete altresì ogni ulteriore valutazione tecnica che si renda eventualmente necessaria nel corso del procedimento contributivo.

Art. 9 Cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati individuati all'articolo 3, comma 1;
- b) relative a interventi non rientranti tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1;
- c) presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 per interventi su organi di cui non sono proprietari;
- d) che comportano una spesa ammissibile inferiore a € 30.000,00 (trentamila,00);
- e) che prevedono una richiesta di contributo inferiore a € 30.000,00 (trentamila,00);
- f) relative a interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda di contributo;
- g) non presentate utilizzando la PEC;
- h) non sottoscritte con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo ovvero da altro soggetto a ciò legittimato o delegato;
- i) aventi ad oggetto interventi relativi a più organi;
- l) non corredate di tutti gli allegati di cui all'articolo 6, comma 2;

m) relativamente alle quali non è stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 3, la documentazione integrativa o sostitutiva richiesta dal Servizio a fini istruttori;

Art. 10 Intensità ed ammontare del contributo

- 1.** I contributi di cui al presente Bando sono concessi in misura pari alla spesa ammissibile entro i seguenti limiti massimi:
 - € 50.000,00 (cinquantamila) per interventi di solo restauro dell'organo;
 - € 150.000,00 (centocinquatamila,00) per interventi di restauro e di valorizzazione dell'organo.
- 2.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo prevista dal comma precedente a favore dell'ultimo intervento inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore alla spesa ammissibile ovvero ai limiti massimi di cui al comma 1, a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare il cofinanziamento necessario alla completa realizzazione del progetto proposto.
- 3.** Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente interessato l'assegnazione del contributo e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso fissando un termine per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede all'assegnazione del contributo.

Art. 11 Cumulo dei contributi

- 1.** I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi pubblici, anche regionali, o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo intervento, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta a pena di rideterminazione del contributo concesso.
- 2.** In sede di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione della spesa il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo progetto.

Art. 12 Concessione ed erogazione del contributo

- 1.** Al fine della concessione dei contributi, i soggetti assegnatari individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 9, presentano, entro il termine fissato dal Servizio, la seguente documentazione:
 - a) progetto dell'intervento assegnatario del contributo autorizzato ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 4, del D.Lgs. 42/2004 da parte del competente organo ministeriale;
 - b) preventivo con il dettaglio dei prezzi relativo a tutte le attività previste;
 - c) cronoprogramma dell'intervento.
- 2.** Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta su istanza del beneficiario da presentarsi, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
- 3.** In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine fissato dal Servizio o successivamente prorogato ai sensi del comma 2, il soggetto assegnatario decade dall'assegnazione del contributo.
- 4.** I contributi di cui al presente Bando sono concessi con decreto del Responsabile del procedimento, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1.
- 5.** Il contributo è erogato per una quota pari al settanta per cento del suo ammontare previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a seguito dell'approvazione del rendiconto delle spese sostenute.

Art. 13 Realizzazione e modifiche degli interventi

- 1.** La realizzazione degli interventi di cui al presente Bando è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 21, commi 1 e 4, del D.Lgs. 42/2004 da parte del competente organo ministeriale.
- 2.** I termini per l'inizio e per l'ultimazione della realizzazione degli interventi vengono fissati con il decreto di concessione, sulla base e in coerenza con quanto indicato dal soggetto beneficiario nel cronoprogramma presentato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a); il beneficiario può tuttavia dare inizio alla realizzazione degli interventi anche anteriormente alla emanazione del decreto di concessione, dandone comunicazione al Servizio.
- 3.** I termini di cui al comma 2 possono essere prorogati su istanza del beneficiario da presentarsi, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.
- 4.** Sono consentite eventuali variazioni degli interventi finanziati a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto stesso; per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le variazioni apportate tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi degli interventi, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda di contributo;
 - b) le variazioni degli elementi progettuali oggetto di valutazione, che comporterebbero l'assegnazione di un punteggio complessivo diverso da quello attribuito, tale da pregiudicare la utile collocazione in graduatoria del progetto.

5. Il beneficiario comunica al Servizio le variazioni che intende apportare all'intervento finanziato; in caso di dubbi sulla rilevanza delle modifiche comunicate, la valutazione compete alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 5.

Art. 14 Rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi cui sono concessi i contributi di cui al presente Bando, i beneficiari presentano, entro il termine fissato con il decreto di concessione, idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, conformemente a quanto previsto dal Capo III, del Titolo II, della legge regionale 7/2000, nonché il certificato di regolare esecuzione regolarmente vistato dalla competente Soprintendenza, la dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 2 e l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto di concessione.

2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'esame della rendicontazione di cui al comma 1; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale le spese non idoneamente giustificate non verranno considerate al fine della determinazione della spesa ammissibile rendicontata.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza del beneficiario da presentarsi, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

3. Il beneficiario deve rendicontare una somma non inferiore all'importo del contributo concesso.

4. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che:

a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo rimane invariato;

b) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, il contributo è di conseguenza rideterminato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata;

c) per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti contributi o finanziamenti pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Bando superi la spesa ammissibile effettivamente sostenuta, l'ammontare del contributo è di conseguenza definitivamente determinato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa dichiarata ammissibile e gli altri contributi e/o finanziamenti suddetti;

d) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, il beneficiario decade dal diritto al contributo.

5. I rendiconti sono approvati con decreto del Responsabile del procedimento, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 3.

Art. 15 Documentazione giustificativa della spesa sostenuta

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita da fattura o documento equivalente, corredati da un attestato dal quale si evinca l'effettuazione del pagamento da parte del soggetto beneficiario a favore del soggetto destinatario del pagamento stesso; ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti ai sensi del comma 2.

2. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro i limiti di legge; in tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

3. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario del contributo ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonché degli estremi del decreto di concessione.

4. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, in caso di fatture elettroniche, nella causale di pagamento delle stesse va indicata la seguente dicitura "Spese assistite da contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previsto da Bando attuativo della legge regionale 23/2015 per il restauro di organi".

Art. 16 Obblighi del beneficiario

1. La concessione dei contributi di cui al presente Bando è subordinata all'impegno assunto dal beneficiario di consentire la pubblica fruizione dell'edificio in cui è sito l'organo per un periodo minimo di 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione dell'intervento.

2. Il beneficiario comunica al Servizio modalità e limiti temporali dell'apertura al pubblico.

3. Il mancato rispetto della prescrizione di cui al comma 1 comporta la revoca del decreto di concessione del contributo.

Art. 17 Revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo del beneficiario che si verifica in particolare nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al provvedimento di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 1 e oggettivi di cui all'articolo 4, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
- c) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento originariamente presentato;
- d) accertamento dell'avvenuto inizio del progetto in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo;
- e) mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dell'intervento come fissati con il decreto di concessione ai sensi dell'articolo 13, comma 2 o successivamente prorogati ai sensi del comma 3 dell'articolo medesimo;
- f) realizzazione del progetto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1;
- g) mancata presentazione del rendiconto nel termine fissato con il decreto di concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 1 o successivamente prorogato ai sensi del comma 3 dell'articolo medesimo;
- h) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, lettera d);
- i) accertamento dell'inadempimento dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

Art. 18 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000;

Art. 19 Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione prevista dal Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti ai procedimenti del Bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'istruttoria e della valutazione delle domande di contributo.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di beni culturali; Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali; Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di contributo comporta automaticamente il consenso alla esibizione del progetto o alla trasmissione di una sua copia ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle esigenze di riservatezza, nonché il consenso alla pubblicazione della relazione illustrativa del progetto stesso, in caso di concessione del contributo, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

Art. 20 Note informative

1. Il Bando, approvato con delibera della Giunta regionale, sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione; per informazioni rivolgersi a:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Via Milano, 19 - 34132 Trieste

PEC: cultura@certregione.fvg.it

dott. Giuseppe Mileo (040 377 3435)

dott.ssa Maila Bevilacqua (040 377 3407)

ALLEGATO A - Criteri valutativi, indicatori e punteggi

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORE	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
1. Rilevanza storico artistica dell'organo	25	ALTA	25
		MEDIA	15
		BASSA	5
2. Particolare pregio costruttivo dell'organo	5	SI	5
		NO	0
3. Intervento che prevede la ricostruzione e il ripristino storico della cantoria	40	SI	40
		NO	0
4. Grado di necessità e urgenza dell'intervento determinata in base alle condizioni dell'organo, che possono comportarne la perdita o danno irreparabile	25	ALTO	25
		MEDIO	15
		BASSO	5
5. Idoneità del contributo concedibile a consentire il recupero integrale e la totale fruizione dell'organo	5	SI'	5
		NO	0

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE